



CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.p.A.

Sede sociale: Piazzetta del Titano, 2 · 47890 San Marino · Tel. (+378) 0549 872366 Fax (+378) 0549 872700 · C.O.E. SM 00099 · info@carisp.sm · www.carisp.sm
CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.p.A. A SOCIO UNICO; SOCIETÀ PER AZIONI COSTITUITA IL 21.04.2001 A SEGUITO DEL CONFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA DA PARTE DELL'ENTE ORIGINARIO FONDATA NEL 1882. RICONOSCIUTA IL 17.07.2001. ISCRITTA AL REG. GENERALE SOCIETÀ PRESSO IL TRIBUNALE UNICO DELLA REP. DI SAN MARINO AL N. 2519. ISCRITTA AL N. 10 DEL REG. SOGGETTI AUTORIZZATI, ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 165/2005, E AL N. IC005 DEL REG. IMPRESE CAPOGRUPPO, ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA LEGGE N. 165/2005; ENTRAMBI I REGISTRI SONO CONSULTABILI SUL SITO WWW.BCSM.SM. CAPITALE SOCIALE EURO 100.634.322,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO. BANCA PARTECIPANTE AL SISTEMA DI TUTELA DEI DEPOSITANTI INTRODOTTI CON IL DECRETO DELEGATO N. 111 DEL 22/07/2011 E S.M.I., E AL FONDO DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI ISTITUITO DAL D.D. 148/2018 E S.M.I..

INFORMATIVA EX ART. III.III.3 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO 2016-01 DI BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il deposito non è ammissibile ai sensi del Regolamento n. 2016-01 emanato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino e non rientra nella copertura del Fondo di garanzia dei depositanti. Tutte le informazioni sono contenute nel seguente modulo "Informazioni di base sulla protezione dei depositi". Nella pagina internet "www.bcsn.sm" è possibile reperire le informazioni relative al Fondo di garanzia dei depositanti.

INFORMATIVA PER I DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi ai sensi del Regolamento n.2016-01 e successive modifiche ed integrazioni

I depositi presso CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.p.A. sono protetti da:	Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino [i]
Limite della protezione:	100.000 Euro per depositante e per banca [ii]
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	Tutti i Suoi depositi presso la stessa banca sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 Euro.
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 Euro si applica a ciascun depositante separatamente. [iii]
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca:	10 giorni lavorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2023 7 giorni lavorativi dal 01/01/2024 [iv]
Valuta del rimborso:	EURO
Contatto:	Fondo di Garanzia dei Depositanti c/o Banca Centrale della Repubblica di San Marino, Via del Voltone 120 – 47890 San Marino – Repubblica di San Marino. Tel.: 0549-882325, Fax: 0549-882328, Country code: (+) 378 E-mail: infofgd@bcsn.sm
Per maggiori informazioni:	www.bcsn.sm

Informazioni supplementari

[\[i\] Sistema responsabile della protezione del Suo deposito](#)

Il Suo deposito è protetto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge e regolato dall'art.100 della Legge n.165/2005, dal Decreto Delegato n.111/2011, dall'art.56 della Legge n.189/2015, dagli articoli 18 e 19 della Legge n. 102/2019 e dal Regolamento BCSM n.2016-01. In caso di liquidazione coatta amministrativa della Sua banca, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 Euro ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo II.1.1 del summenzionato Regolamento.

Ai fini del calcolo dell'importo rimborsabile, saranno tenute in considerazione le passività del titolare del deposito nei confronti della Banca esistenti al momento dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa, e sarà applicata, laddove ne ricorrano i presupposti, la compensazione.

[\[ii\] Limite generale della protezione](#)

Nei casi in cui venga disposta la liquidazione coatta amministrativa della banca, i depositanti sono rimborsati dal Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito presso Banca Centrale. Il rimborso non può superare 100.000 Euro per banca e per depositante. Ciò significa che tutti i depositi presso la stessa banca sono sommati per determinare il livello massimo di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 Euro e un conto corrente di 20.000 Euro, il rimborso non potrà comunque superare i 100.000 Euro. Nei casi di depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;

b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;

c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per lesioni personali dolose o per ingiusta prigionia
il limite di 100.000 Euro non si applica nei nove mesi successivi al loro accredito. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.bcsn.sm.

[\[iii\] Limite di protezione per i conti cointestati](#)

In caso di conti cointestati, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 Euro. I depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari ma come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono invece trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 Euro.

[\[iv\] Rimborso](#)

Il Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino (istituito presso Banca Centrale, Via del Voltone 120 - 47890 – San Marino - Repubblica di San Marino, Tel.: 0549-882325 E-mail: infofgd@bcsn.sm, sito: www.bcsn.sm) rimborserà i Suoi depositi mediante spedizione da parte di Banca Centrale di assegno T/Q a Lei intestato senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia e fino a 100.000 Euro entro i termini decrescenti sopra indicati.

Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, qualora il Fondo non sia in grado di effettuare il rimborso entro 7 giorni lavorativi, il Fondo, su richiesta motivata dei depositanti, deve comunque garantire, entro il medesimo termine della richiesta, l'accesso da parte di questi ultimi ad un acconto sull'importo loro rimborsabile, documentato dal Commissario Liquidatore, di importo sufficiente, per i giorni ulteriori occorrenti ai fini del rimborso, a far fronte alle spese correnti essenziali. La richiesta di cui sopra deve pervenire all'Organo di Gestione già corredata dei dati forniti all'uopo dalla banca. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il Fondo in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Il

diritto di rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti della liquidazione coatta amministrativa della banca. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.bcsn.sm, consultando il Regolamento BCSM n.2016-01 all'art.III.1.5.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per il Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino sono riportate nel Regolamento BCSM n.2016-01, consultabile nel sito Internet: www.bcsn.sm, ed in particolare agli articoli III.1.2 e III.1.4. La Sua banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno protetti. La protezione dei depositi deve essere confermata anche nell'estratto conto.

La protezione delle passività della banca assoggettata alla procedura di risoluzione è esclusa nel caso in cui almeno uno tra il depositante o, in alternativa, il titolare effettivo, sia residente, abbia sede, ovvero sia costituito in:

- a. Paesi ad alto rischio (rif. art. 16undecies Legge antiriciclaggio);
 - b. Paesi, territori o giurisdizioni sottoposte a misure restrittive dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
 - c. Paesi con carenze strategiche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo individuati dal GAFI;
- al riguardo, si precisa che sono ricomprese anche le passività riconducibili ai medesimi soggetti detenute per il tramite di fiduciari e/o persone interposte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Repubblica di San Marino,

Visto per l'autenticità e la validità
delle firme

firma _____

firma _____

INFORMATIVA
FONDO DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI

La Banca aderisce al Fondo indennizzo degli investitori. Di seguito si riportano le informazioni relative al suo funzionamento, ai casi di intervento dello stesso, il livello di indennizzo previsto e le esclusioni.

Le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari presso la Banca sono protetti da:	Fondo di indennizzo degli investitori (di seguito "Fondo") ¹⁾
Limite di indennizzo:	20.000 Euro per Investitore e per banca ²⁾
Soggetti aventi diritto:	Hanno diritto ad essere indennizzati dal Fondo i soggetti, diversi da quelli esclusi ³⁾ , per i quali risultino soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate: a) hanno effettuato operazioni di investimento presso la Banca; b) sono iscritti nello Stato Passivo definitivo della Banca, a seguito di liquidazione coatta della Banca stessa; c) non otterranno verosimilmente dalla liquidazione coatta, sulla base del complessivo quadro informativo a disposizione dei Commissari della liquidazione coatta, la restituzione di somme di denaro e/o degli strumenti finanziari, o del loro controvalore, o comunque non in una prospettiva temporale di breve periodo; d) hanno presentato regolare domanda entro sei mesi dalla data in cui il Commissario provvede alla comunicazione del diritto di richiedere l'intervento del Fondo; e) rinunciano, nella misura dell'indennizzo ricevuto, a qualunque credito o rimborso nei confronti della Banca in liquidazione coatta, in favore del Fondo, anche attraverso la surroga di quest'ultimo, sempre nei limiti dell'indennizzo ricevuto, nei diritti derivanti dall'iscrizione di cui alla precedente b). In caso di decesso di soggetti di cui sopra, subentrano nel diritto all'indennizzo gli eredi.
Se possiede più di un rapporto contrattuale presso la Banca:	Il limite di 20.000 euro si applica al cumulo delle operazioni di investimento, convertite in euro, di ciascun investitore presso lo stesso Prestatore di Servizi di Investimento, qualunque sia il numero dei rapporti contrattuali.
Se possiede un rapporto cointestato con un'altra persona/altra persone:	Nei casi di operazione congiunta di investimento, il limite massimo di 20.000 euro di indennizzo è rilevato con riguardo a ciascun investitore per la rispettiva quota parte. Salvo risulti diversamente, le operazioni congiunte di investimento sono computate in proporzioni eguali tra i cointestati ⁴⁾
Valuta del rimborso:	EURO Se l'operazione di investimento è tenuta in una valuta diversa da quella del rimborso, il calcolo del rimborso dovuto è effettuato con riferimento al tasso di cambio del giorno in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF
Domanda di indennizzo: ⁵⁾	Entro sei mesi dalla data della comunicazione dei Commissari della liquidazione del diritto di richiedere l'intervento del Fondo, i soggetti aventi diritto o i loro procuratori, al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo, sono tenuti a presentare domanda e a trasmetterla: ☐ a mezzo raccomandata a/r a "Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Organo di Gestione del Fondo Indennizzo Investitori – via del Voltone n. 120 – 47890 San Marino"; ☐ a mezzo T-Notice a "domicilio.digitale@bcsm.sm"; ☐ a mezzo PEC a "segreteria.bcsm@legalmail.it".
Contatti:	Fondo di Indennizzo degli Investitori istituito nella Repubblica di San Marino (Via del Voltone, 120 - 47890 - San Marino Repubblica di San Marino Tel.: 0549 98 10 10 Fax: 0549 98 10 19 Country code:(+) 378 T-Notice:"domicilio.digitale@bcsm.sm"; PEC:"segreteria.bcsm@legalmail.it".
Per maggiori informazioni:	www.bcsm.sm

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

1) Sistema responsabile dell'indennizzo degli investitori

Il Sistema di indennizzo degli investitori è previsto dall'art. 100 bis della Legge n. 165/2005 e s.m.i. (c.d. LISF), nonché dal Decreto Delegato n. 148/2018 che recepisce la Direttiva 97/9/CE.

Il Fondo è finalizzato a indennizzare gli investitori qualora nel caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca, quest'ultima non sia in grado di far fronte ai propri obblighi, ossia di restituire a ciascun investitore le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari di sua pertinenza.

Il Fondo non ha personalità giuridica propria, distinta da quella di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la quale lo amministra attraverso l'Organo di Gestione nominato al proprio interno.

La dotazione finanziaria del Fondo viene costituita nel caso si renda necessario un intervento di indennizzo, tramite contribuzione richiesta dall'Organo di Gestione ai Prestatori di Servizi di Investimento aderenti.

2) Limite generale della protezione

Nel caso di eredi, il limite massimo dell'indennizzo di 20.000 euro è applicato con riguardo al de cuius e pertanto frazionato in rapporto al numero della quota di spettanza degli eredi stessi.

I casi di operazioni di investimento relativi a società, enti o associazioni, sono trattati come se fossero effettuati da un unico investitore.

3) Soggetti esclusi

a) soggetti autorizzati ad esercitare una o più attività riservata ai sensi della LISF;

b) soggetti esteri che in forza della normativa in vigore nel proprio Paese svolgono attività equivalenti a quelle riservate ai sensi della LISF;

c) fondi pensioni;

d) organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1 della LISF;

e) enti pubblici;

- f) soggetti che detenevano, alla data di avvio della liquidazione coatta, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento del capitale della Banca;
- g) esponenti aziendali e persone con compiti direttivi presso la Banca, in carica nei due anni precedenti il provvedimento di liquidazione coatta;
- h) società di revisione e relativi revisori contabili che hanno sottoscritto, ai fini di certificazione, il bilancio del PSI negli ultimi due esercizi precedenti il provvedimento di liquidazione coatta;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte della Banca Centrale o dell'Agenzia di Informazione Finanziaria o di omologhe autorità estera in relazione a violazioni che hanno concorso a determinare la liquidazione coatta della Banca;
- j) soggetti nei cui confronti sia intervenuta una condanna definitiva per reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 199 bis del Codice Penale o equivalente norma penale estera;
- k) soggetti che hanno subito condanne definitive a seguito dell'esercizio di azioni di responsabilità o nell'ambito di procedimenti connessi alla liquidazione coatta della Banca, disposti dalle preposte Autorità sammarinesi o estere;
- l) soggetti che, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta, non sono mai stati identificati ai sensi della disciplina in materia di contrasto e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- m) soggetti che, alla data di avvio della liquidazione coatta, siano il coniuge, il soggetto legato da unione civile e il convivente more uxorio delle persone fisiche individuate alle lettere precedenti.

4) Determinazione della misura di indennizzo

Gli interessi sulle operazioni di investimento in corso di maturazione e non ancora accreditati alla data in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti, sono computati nella misura dell'indennizzo e considerati nel limite massimo di indennizzo di 20.000 euro.

Eventuali passività dell'investitore nei confronti della Banca sono prese in considerazione nella determinazione dell'indennizzo se le stesse sono esigibili alla data in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF, e nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni vigenti e delle previsioni contrattuali.

5) Domanda di indennizzo

L'Organo di Gestione del Fondo esamina le domande pervenute ai fini dell'accoglimento o rigetto delle stesse.

L'Organo di Gestione, entro dodici mesi dalla data della comunicazione dei Commissari della liquidazione del diritto di richiedere l'intervento del Fondo, comunica per iscritto a tutti i richiedenti che abbiano presentato domanda l'accoglimento o il rigetto della stessa, nonché, in caso di accoglimento, la misura dell'indennizzo riconosciuta.

Altre informazioni importanti

Ulteriori informazioni sul Fondo di Indennizzo degli Investitori sono riportate nel Regolamento BCS n. 2025/04 e s.m.i., consultabile nel sito internet www.bcs.sm.

Letto, approvato e sottoscritto.

Repubblica di San Marino,

Visto per l'autenticità e la validità
delle firme

firma _____

firma _____

CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E PER IL DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto

Di seguito Cliente

Il Cliente dichiara a Cassa di Risparmio della Rep. San Marino S.p.A. che, ai fini dell'invio delle comunicazioni (corrispondenza) e/o variazioni contrattuali ai sensi degli art. 9, art. 20 e art. 22, il domicilio eletto, se diverso da quello di residenza, è il seguente

Il Cliente dichiara a Cassa di Risparmio della Rep. San Marino S.p.A. che, ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 6 e art. 12, l'indirizzo eletto è quello di residenza sopra indicato.

Il Deposito Titoli a Custodia e Amministrazione intestato al Cliente sarà regolato dalle norme riportate nella Parte Quinta del presente contratto, che il Cliente dichiara di accettare integralmente, nonché dalle condizioni economiche riportate nel documento di sintesi consegnato al Cliente. Quale adesione alle norme e condizioni economiche citate, invitiamo il Cliente, cortesemente, a sottoscrivere il presente documento.

Premesso che

- Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. (di seguito anche Banca o CRSM) è validamente costituita ai sensi del diritto sammarinese, è in possesso dell'autorizzazione di Banca Centrale della Repubblica di San Marino allo svolgimento delle proprie attività e in particolare è autorizzata, oltreché allo svolgimento dell'attività bancaria, all'esercizio dei servizi di investimento di cui alle lettere D1 – D2 – D3 – D4 – D5 – D6 – D7 dell'Allegato 1 della Legge n. 165/2005 e s.m.i. (c.d. LISF); dal momento della sottoscrizione del presente contratto, i servizi, le attività e gli incarichi di seguito indicati, anche se in precedenza già prestati dalla Banca a favore del Cliente, sono disciplinati dalle clausole di seguito riportate nonché dalle premesse e dagli allegati qui menzionati, che formano tutti parte integrante del presente contratto;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Cliente dichiara

- di aver preso atto dell'“Informativa precontrattuale servizi e attività di investimento e deposito titoli a custodia e amministrazione” pubblicata sul sito di CRSM www.carisp.sm, contenente:

- Sez. 1 - Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati e sulla politica di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse
- Sez. 2 - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela
- Sez. 3 - Classificazione della Clientela e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza
- Sez. 4 - Informazioni sui Prodotti Finanziari
- Sez. 5 - Informazioni su oneri, costi ed eventuali Incentivi
- Sez. 6 - Strategia di Esecuzione e trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente
- Sez. 7 - Gestione degli ordini
- Sez. 8 - Termini del Contratto tra la Banca e il Cliente ed il relativi allegati “Documento di sintesi” e “Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse”

- di aver ricevuto le informazioni appropriate per poter ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento, dei tipi specifici di strumenti finanziari e i rischi connessi, sicché dichiara di essere stato messo in grado dalla Banca di assumere decisioni consapevoli in materia di investimento; - pertanto dichiara di aver fornito le informazioni richieste dalla legge e da CRSM per la valutazione dell'adeguatezza compilando il Questionario di Profilatura;

- dichiara inoltre di prender atto di quanto riportato nei seguenti documenti pubblicati sul sito di CRSM www.carisp.sm:

- Policy in materia di conflitto di interesse;
- Policy di classificazione della clientela;
- Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini;
- Policy di Product Governance degli Strumenti Finanziari e dei Prodotti di Investimento Assicurativo;
- Policy sul conferimento degli ordini per via telefonica e tramite mezzi di comunicazione elettronica con la clientela;
- Policy conoscenze e competenze del personale in materia di servizi di investimento;
- Policy Incentivi;
- Policy Pratiche Retributive;
- Policy valutazione di adeguatezza e appropriatezza;
- Gestione dei reclami;
- Policy per la gestione delle Operazioni Personali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Repubblica di San Marino,

firma

firma

Visto per l'autenticità e la validità
delle firme

e conferisce alla Banca, che accetta,

l'incarico per la prestazione dei seguenti servizi di investimento (di cui alla Parte Terza e Quarta del presente contratto):

- a) negoiazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- b) ricezione e trasmissione di ordini;
- c) collocamento;
- d) operazioni di pronti contro termine;

pertanto dichiara di aver fornito le informazioni richieste dalla legge e da CRSM per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, compilando il Questionario di Profilatura;

nonché

l'incarico per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente (entro i limiti e con le modalità stabiliti nella Parte Seconda del presente contratto); pertanto dichiara di aver fornito – compilando il Questionario di Profilatura - le informazioni richieste dalla legge e dalla Banca per la valutazione dell'adeguatezza, essendo consapevole che la mancanza delle suddette informazioni obbliga la Banca ad astenersi dal prestare il servizio;

l'incarico di aprire un Deposito Titoli a custodia ed amministrazione (disciplinato dalla Parte Quinta del presente contratto), come sopra intestato.

Sono di seguito riportate le clausole del "Contratto quadro per la prestazione di servizi e attività di investimento e per il Deposito titoli a custodia e amministrazione".

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 Oggetto - Diligenza della Banca	1.1. Il presente Contratto disciplina la prestazione dei servizi e attività di investimento nonché dei servizi accessori di cui rispettivamente alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e s.m.i. (di seguito anche "LISF") e al Regolamento n. 2024/05 in materia di servizi e attività di investimento emanato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino (di seguito anche "Regolamento BCSM") aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 2 della LISF. Il Contratto disciplina altresì la prestazione dei servizi aventi ad oggetto gli ulteriori prodotti, ivi compresi i prodotti di investimento assicurativo e le forme di investimento di natura finanziaria, ai quali la normativa tempo per tempo vigente estende l'applicazione delle regole in materia di prestazione dei Servizi di Investimento ai sensi del Regolamento BCSM 2024-05, il Deposito titoli a custodia e amministrazione, nonché le operazioni di pronti contro termine (di seguito, congiuntamente agli strumenti finanziari, "Prodotti Finanziari"). 1.2. Nella prestazione dei servizi di cui al presente Contratto, la Banca deve: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Art. 2 Modalità di sottoscrizione del Contratto, degli ordini e di altre istruzioni	2.1. Il Cliente sottoscrive il Contratto, nonché gli ordini e le istruzioni successivamente disposti, su supporto durevole, in formato cartaceo o elettronico, con modalità compatibili con i sistemi operativi della Banca, in conformità alla regolamentazione sammarinese tempo per tempo vigente e ne trattiene copia. 2.2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il Cliente ha comunque la facoltà, in qualsiasi momento del rapporto, di chiedere alla Banca di sottoscrivere gli eventuali ulteriori documenti relativi al presente Contratto mediante firma autografa su supporto cartaceo. 2.3. E' fatto salvo il ricorso a tecniche di comunicazione a distanza per l'apertura in via telematica (cd. "on line" o "mediante documento informatico") di rapporti bancari e di investimenti finanziari, nonché dei relativi servizi accessori, come meglio disciplinato nel seguente Art. 4.
Art. 3 Regole applicabili in caso di offerta fuori sede	3.1. La Banca può far sottoscrivere il presente Contratto ai Clienti nonché prestare i Servizi di Investimento, anche al di fuori della propria sede legale e delle proprie filiali, avvalendosi di promotori finanziari abilitati all'offerta fuori sede, iscritti nella Repubblica di San Marino nell'apposito Registro pubblico dei promotori finanziari tenuto da Banca Centrale della Repubblica di San Marino. 3.2. Prima della sottoscrizione del Contratto fuori sede, la Banca è tenuta a fornire al Cliente le informazioni e i documenti previsti dalla normativa primaria e secondaria, tempo per tempo vigenti. 3.3. Ai soggetti abilitati all'offerta fuori sede è fatto divieto assoluto di: i) detenere denaro contante e/o strumenti finanziari del Cliente; ii) entrare in possesso dei codici di accesso telematici ai servizi eventualmente rilasciati al Cliente dalla Banca, o comunque ai medesimi collegati; iii) percepire dal Cliente a titolo personale alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento. 3.4. L'efficacia del Contratto concluso fuori dalla sede della Banca è sospesa per la durata di 8 (otto) giorni decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione da parte del Cliente medesimo. Entro tale termine il Cliente può comunicare mediante raccomandata a/r, raccomandata elettronica, o posta elettronica certificata (pec), il proprio recesso alla Banca, senza spese né corrispettivo, inoltrandolo alla Banca stessa ovvero al soggetto abilitato all'offerta fuori sede che ha promosso o collocato il Contratto. 3.5. Il Cliente prende atto che, nel caso di ordini disposti fuori sede, il recesso avverrà nei termini, nei modi e con le limitazioni specificamente indicati nella modulistica e nei formulari consegnati al Cliente.
Art. 4 Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza	4.1. In caso di conclusione del Contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza, prima che il Cliente sottoscriva lo stesso, la Banca gli fornisce le informazioni e la documentazione precontrattuale previste dalla normativa e dalla regolamentazione tempo per tempo in vigore. Resta fermo che il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione dei Servizi di Investimento, ha diritto di opporsi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza. 4.2. Il Cliente ha diritto di richiedere gratuitamente, in qualsiasi momento del rapporto, copia cartacea del Contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il Contratto concluso o con la natura del servizio prestato. 4.3. Il diritto di recesso non si applica ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, se gli investimenti sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso. 4.4. Avendo fornito, preventivamente alla stipula del presente Contratto, l'esplicito consenso all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente acconsente espressamente a essere contattato dalla Banca o da soggetto da quest'ultima incaricato (a titolo esemplificativo, mediante telefono, piattaforme informatiche, portali internet), nonché a sottoscrivere il presente Contratto, tutti gli ordini e le istruzioni successivamente impartite alla Banca, utilizzando le tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo messe a disposizione da quest'ultima.
Art. 5 Conflitti di interesse	5.1. La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di Investimento, tra la Banca stessa e il Cliente o tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta/indicata nella sezione I dell'Informativa Precontrattuale resa disponibile al Cliente, mediante pubblicazione sul sito www.carisp.sm. 5.2. Quando le misure organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto del Cliente, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare i rischi connessi. 5.3. Fermo restando quanto sopra, nella prestazione dei servizi richiesti dal Cliente, la Banca può agire in nome proprio e per conto del Cliente. In tal caso, la Banca è sin d'ora autorizzata a concludere con se stessa le singole operazioni disposte nell'ambito dei servizi regolati dal presente Contratto e aventi ad oggetto i Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento e ad assumerne quindi, oltre alla veste di rappresentante del Cliente, anche veste di controparte dell'operazione. In tal caso, la Banca adotta procedure che consentono la salvaguardia dei diritti di ciascun Cliente.

Art. 6 Commissioni, spese e incentivi	6.1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente Contratto sono indicate: - nell'allegato documento "Documento di sintesi" - nei documenti di investimento e/o disinvestimento che il Cliente sottoscrive di volta in volta, in relazione agli specifici ordini impartiti alla Banca. 6.2. Il Cliente sarà tenuto a riconoscere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa. Il Cliente sarà, altresì, tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto e dalla esecuzione di ordini del Cliente. Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui al presente articolo, il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto acceso dal Cliente. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte od oneri fiscali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 (Inadempimento del Cliente). 6.3. La Banca, in relazione alla prestazione dei Servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare a, o percepire da un soggetto diverso dal Cliente, compensi, commissioni o prestazioni non monetarie (di seguito gli "Incentivi"). La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti ad accrescere la qualità del Servizio di Investimento reso al Cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse del Cliente. L'esistenza, la natura e l'importo degli Incentivi o, qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente in via generale, se di minore entità, prima del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni. 6.4. In particolare, nel servizio di collocamento e nell'attività di distribuzione di Prodotti finanziari, di norma l'ammontare degli Incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale - variabile in relazione a ciascun Prodotto finanziario e a ciascuna società emittente/offrente - rispetto: - ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente/offrente (es: commissioni di sottoscrizione e gestione che il Cliente è tenuto a corrispondere per le quote di fondi e azioni di Sicav collocate dalla Banca) oppure - al prezzo stabilito dall'offerente. La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente all'interno dei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente/offrente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall'offerente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall'offerente stesso. 6.5. La Banca comunicherà al Cliente, prima di dar corso alle singole operazioni, le informazioni in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari, ivi inclusi eventuali Incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all'effetto dei costi sulla redditività dei Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Qualora le informazioni siano rese in forma aggregata, è facoltà del Cliente chiedere in ogni momento alla Banca ulteriori dettagli. 6.6. Se l'operazione è conclusa utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, la Banca può fornire informazioni su costi ed oneri in formato elettronico, o su carta se richiesto dal Cliente, senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell'operazione. 6.7. La Banca invia al Cliente, almeno annualmente, con apposita rendicontazione su supporto durevole, le informazioni in merito ai costi e agli oneri e l'ammontare degli incentivi ricevuti o pagati (qualora non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo degli incentivi ed è stata data la sola informativa circa il metodo di calcolo di tale importo) in relazione ai Servizi di Investimento prestati ed ai Prodotti Finanziari oggetto delle operazioni eseguite, nonché agli effetti dei costi sulla redditività di tali Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Qualora le informazioni siano rese in forma aggregata, è facoltà del Cliente chiedere in ogni momento alla Banca maggiori dettagli.
Art. 7 Limitazioni operative del Cliente	7.1. La Banca valuta, nel miglior interesse del Cliente, la compatibilità del Prodotto Finanziario rispetto al Target Market nel quale rientra il Cliente stesso. Con l'espressione "Target Market" si identificano i Prodotti Finanziari che, per caratteristiche, comprese le preferenze di sostenibilità del Cliente indicate nel Questionario di Profilatura (di seguito "Preferenze di sostenibilità"), risultano idonei a soddisfare le esigenze e gli obiettivi di investimento del Cliente. Il Cliente prende atto che la Banca potrebbe non consentire l'esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente ed aventi ad oggetto Prodotti Finanziari, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, qualora il Prodotto Finanziario individuato dal Cliente non rientri tra quelli che la Banca o l'emittente ritengono compatibili con il Target Market al quale appartiene il Cliente.
Art. 8 Durata ed efficacia del contratto	8.1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi Bancari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o raccomandata elettronica o posta elettronica certificata (cd. pec). In presenza di un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. 8.2. Il recesso si estende a tutti i contratti/accordi che disciplinano l'operatività in Prodotti Finanziari e/o Servizi di Investimento nei quali è espressamente disposto che i suddetti Prodotti Finanziari costituiscono parte integrante del presente Contratto, fatte salve le operazioni in essere. Nella comunicazione di recesso, il Cliente deve dare istruzioni alla Banca per il trasferimento degli eventuali Strumenti Finanziari registrati nel Deposito Amministrato. Il totale ritiro dei titoli permette alla Banca di estinguere in qualsiasi momento il deposito, senza necessità di comunicazione scritta al depositante. Il recesso dal Contratto non comporta, inoltre, l'automatica risoluzione del Contratto relativo al servizio di gestione di portafogli di cui alla successiva Parte Quarta (di seguito "Contratto di gestione di portafogli"), che rimane pertanto in essere. 8.3. In ogni caso di scioglimento del Contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, fatto salvo l'obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
Art. 9 Invio della corrispondenza alla clientela	9.1. L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca in forma scritta sono fatte al Cliente con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della sottoscrizione del presente contratto, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. 9.2. In mancanza di diverso accordo scritto, se il Contratto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio di lettere o rendicontazioni vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'indirizzo e con le modalità prescelte e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. In caso di operatività con firma disgiunta, la modifica della modalità di invio della corrispondenza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l'obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari. 9.3. Le informative da rendere ai sensi della disciplina relativa ai servizi e attività di investimento di cui alla LISF e al Regolamento BCSM e relative disposizioni di attuazione ("Informative"), disponibili in formato elettronico, saranno inviate, con pieno effetto, in tale formato nel caso e dal momento in cui il Cliente sia titolare del Contratto Servizi a distanza, con possibilità di consultazione e visualizzazione nella specifica sezione riservata del Sito Internet della Banca nonché di stampa e salvataggio su supporto durevole. 9.4. Il Cliente al dettaglio ha la facoltà di scegliere di ricevere le predette Informative in formato cartaceo, tramite l'apposita funzione disponibile nella sezione riservata del Sito Internet della Banca se titolare di Contratto Servizi a distanza oppure rivolgendosi in filiale. La Banca darà corso alla richiesta nei tempi tecnici necessari, fermo restando l'invio in formato elettronico delle Informative già in corso di elaborazione.

	9.5. Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto. 9.6. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca che la corrispondenza, le eventuali notifiche ed ogni altra comunicazione, sia trattenuta dalla Banca, presso la quale il depositante si recherà personalmente a ritirarla; al riguardo, il depositante solleva pienamente la Banca da ogni responsabilità per qualsiasi titolo o causa. 9.7. Per quanto concerne la facoltà del Cliente di richiedere la disapplicazione dell'obbligo della Banca di spedire all'indirizzo indicato dal Cliente la corrispondenza che, su disposizione del medesimo, è stata trattenuta presso la succursale di riferimento della Banca ed ivi giacente da più di due anni, si rimanda a quanto indicato nell'apposito contratto del "servizio Fermoposta".
Art. 10 Cointestazione	10.1. Nel caso in cui vi fossero più cointestatori, gli stessi saranno responsabili in solido verso la Banca, anche per le obbligazioni derivanti da atto o fatto di uno solo di essi. 10.2. Il Cliente prende atto e accetta che, in mancanza di contraria pattuizione scritta, la cointestazione del presente contratto comporta la facoltà per i cointestatori di operare separatamente. 10.3. Quando il deposito, è intestato a due o più persone, ciascuna di esse può disporre singolarmente del deposito con piena liberazione della Cassa anche nei confronti degli altri cointestatori. La Cassa deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori per disporre del deposito quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Cassa finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere. 10.4. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le stesse di compiere operazioni anche disgiuntamente, ogni disposizione alla Banca, incluse quelle di investimento e/o disinvestimento, è impartita, salva diversa pattuizione o indicazione di intermediari finanziari terzi, da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. 10.5. Qualora il presente Contratto sia cointestato, le comunicazioni e le richieste di qualsiasi tipo e contenuto, dal Cliente alla Banca, possono essere effettuate da uno solo dei cointestatori, fermo restando in capo a questi l'onere di informare gli altri. 10.6. Il recesso dal presente Contratto può essere comunicato in via disgiunta da/a ciascuno dei cointestatori con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. Il cointestatore che dispone/riceve la comunicazione di recesso dal Contratto è tenuto ad informare tempestivamente gli altri cointestatori. Gli ordini impartiti anteriormente alla data di efficacia del recesso sono trasmessi/eseguiti. 10.7. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatore, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. 10.8. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori dovranno essere nominate per iscritto da tutti i cointestatori. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatori. 10.9. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione scritta anche solo con lettera raccomandata. 10.10. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
Art. 11 Modifiche del Contratto	11.1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente e in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole al Cliente, le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche che disciplinano il presente contratto, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, fatto salvo l'obbligo di portare a conoscenza del Cliente stesso le variazioni intervenute tramite le procedure previste dalla disposizioni di legge e dalla normativa emanata da Banca Centrale della Repubblica di San Marino. In tal caso, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 11.2. La comunicazione s'intenderà validamente effettuata in forma scritta, anche inserita in estratto conto e comunicata con le modalità di cui all'articolo 9, o nelle forme ordinarie – in formato cartaceo o elettronico - in sede di rendicontazione periodica all'indirizzo indicato dal Cliente. 11.3. La Banca si riserva la facoltà di modificare il contenuto della Sezione Informazioni e, in particolare, la parte relativa ai Conflitti di interessi e alla Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, in relazione alle variazioni delle modalità con le quali presta i Servizi di Investimento e/o della propria organizzazione aziendale: le modifiche rilevanti sono comunicate al Cliente, con le modalità indicate nell'articolo 9, in tempo utile prima della loro applicazione. Parimenti, la Banca si riserva la facoltà di modificare i parametri sui quali si fonda la valutazione di adeguatezza, in relazione all'aggiornamento nel tempo del modello utilizzato per la prestazione della consulenza in materia di investimenti e per la valutazione di adeguatezza. 11.4. Le modifiche al presente Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza necessità di accettazione da parte del Cliente. Sarà cura della Banca informare il Cliente delle modifiche così apportate.
Art. 12 Inadempimento del Cliente	12.1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal Contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. o raccomandata elettronica o posta elettronica certificata (Pec), a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera. 12.2. La Banca in garanzia di qualunque suo credito verso il depositante, o anche verso uno solo dei cointestatori, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, diretto ed indiretto ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori in deposito che siano, comunque e per qualsiasi ragione, detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. La Banca, quando riterrà di avvalersi di detta garanzia potrà procedere, direttamente o a mezzo di intermediario autorizzato, alla vendita al meglio dei titoli e/o valori e soddisfarsi sul ricavato. La Banca potrà avvalersi della compensazione dei propri crediti con quelli derivanti al cliente dal deposito. Della avvenuta compensazione la Banca darà notizia successivamente, mediante comunicazione scritta. 12.3. Prima di realizzare i Prodotti Finanziari, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata A.R. o raccomandata elettronica o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni. 12.4. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. 12.5. Se il depositante rimane in mora, la Banca può procedere alla vendita realizzando direttamente, o a mezzo intermediario autorizzato, un adeguato quantitativo dei titoli depositati. 12.6. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei Prodotti Finanziari, tiene in deposito gli altri alle condizioni contrattualmente stabilite.
Art. 13 Modulistica prevista da altre Giurisdizioni	13.1. Il Cliente prende atto che, nel caso di compravendita di strumenti finanziari, la Banca può richiedere la compilazione di apposita modulistica tempo per tempo prevista da altre Giurisdizioni. 13.2. A fronte di quanto sopra, il cliente si impegna a compilare i moduli di pertinenza, autorizzandone fin d'ora la trasmissione agli Organi competenti.
Art. 14 Legge regolatrice e foro competente	14.1. Il Contratto è regolato dalla legge sammarinese. 14.2. Il Contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente. 14.3. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al Contratto, è competente il Foro della Repubblica di San Marino. La Banca può, a suo insindacabile giudizio, adire un'Autorità Giudiziaria diversa, purché sia

	quella del luogo di residenza del convenuto, o del luogo in cui si trovano i beni di quest'ultimo.
Art. 15 Reclami	15.1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Contratto, con riferimento ai Servizi di Investimento prestati, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica al seguente indirizzo: Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. - U.O. Legale Piazzetta del Titano, 2 47890 San Marino (RSM) e-mail: legale@carisp.sm PEC: legale.carisp@pec.it 15.2 La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Legale. 15.3 L'Ufficio Legale riscontra il Cliente per reclami attinenti ai Servizi di Investimento, compresi i prodotti di investimento assicurativo, sia che riguardi i servizi diversi dai Servizi di Investimento non attinenti alla prestazione dei Servizi di Pagamento, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. 15.4 Il ricorso all'Ufficio Legale non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria nonché la facoltà di inviare all'Autorità di Vigilanza, secondo la procedura prevista dalla medesima Autorità, ai sensi dell'art. 68 della LISF, segnalazioni relative alla condotta della Banca al fine di evidenziare presunte inadempienze alle norme di legge ed ai provvedimenti emanati dall'Autorità di Vigilanza.
PARTE SECONDA – CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	
Art. 16 Oggetto ed ambito del servizio di consulenza	16.1. La presente sezione disciplina il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, lettera m ter,) della LISF. 16.2. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato solo previa acquisizione delle informazioni di cui al successivo art. 17 (di seguito, la "Profilatura") necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente (di seguito il "Profilo Finanziario"); tali informazioni sono necessarie per formulare le raccomandazioni personalizzate di cui al successivo comma e per effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al successivo art. 18. 16.3. Il servizio di consulenza in materia di investimenti costituisce un'obbligazione di mezzi, in quanto la Banca non assume alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente e consiste esclusivamente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca. La Banca non garantisce alcuno specifico risultato in merito alle raccomandazioni fornite e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotti. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite. Le raccomandazioni e i dati forniti non costituiscono un indicatore delle future prospettive dell'investimento. 16.4. L'oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività: - comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto Finanziario; - esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto Finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un Prodotto Finanziario; - sottoscrivere il Contratto di gestione di portafogli. 16.5. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca esclusivamente su base non indipendente in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento emessi/distribuiti dalla Banca stessa o da terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali la Banca suddetta può percepire Incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento. La Banca si riserva la facoltà di offrire al Cliente modalità aggiuntive ed evolute di prestazione del servizio di consulenza, che saranno disciplinate dalle norme convenute tra le parti in uno specifico addendum al presente Contratto, nonché dalle relative condizioni economiche pattuite, tempo per tempo, nel documento "Documento di sintesi". 16.6. La Banca quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente stesso, verifica l'adeguatezza con le modalità previste nel successivo articolo 17 purché disponga di informazioni idonee sul Prodotto Finanziario; in mancanza di informazioni idonee, la Banca comunica al Cliente di non poter dar corso all'operazione nell'ambito del servizio di Consulenza; 16.7. Le raccomandazioni rese dalla Banca al Cliente valgono nel momento in cui sono fornite, salvo il caso di offerta fuori sede o di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, in cui la durata della raccomandazione è indicata nell'adichiarazione di adeguatezza. Il Cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza; 16.8. E' esclusa dal servizio di Consulenza, la valutazione periodica, a carico della Banca, dell'adeguatezza dei Prodotti Finanziari raccomandati; 16.9. Quando le raccomandazioni fornite dalla Banca al Cliente comportano un cambiamento di Prodotti Finanziari, la Banca ottiene le informazioni necessarie in merito all'investimento del Cliente e analizza i costi e i benefici di tale cambiamento. La Banca comunica al Cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di Prodotti Finanziari sono superiori o inferiori ai relativi costi. Ai fini del presente comma, per "cambiamento di Prodotti Finanziari" si intende la vendita di un Prodotto Finanziario e acquisto di un altro Prodotto Finanziario, o esercizio del diritto di modificare un Prodotto Finanziario esistente.
Art. 17 Profilatura del Cliente	17.1. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le informazioni di cui al successivo comma 2 e, comunque, ogni altra informazione necessaria alla redazione e all'aggiornamento della Profilatura. 17.2. La Banca acquisisce le informazioni tramite le risposte alle domande contenute nel Questionario di Profilatura. In particolare, la Banca acquisisce: - le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento nonché le informazioni sulle richieste ed esigenze assicurative: • da ciascuno degli intestatari del Contratto, se intestato a persone fisiche (nel caso di cointestazione, le informazioni sono reperite dal questionario del cointestatario che ha il livello più basso di conoscenza ed esperienza), nonché dai soggetti, tempo per tempo, dotati di poteri di rappresentanza degli intestatari; • da ciascuno dei soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza dell'intestatario del Contratto, se diverso da persona fisica; - le informazioni relative alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la sua capacità di sostenere le perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue Preferenze di Sostenibilità: • <u>dagli intestatari del Contratto;</u> • <u>in caso di cointestazione del Contratto, dal profilo della cointestazione stessa;</u> 17.3. Il Cliente prende atto dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate dal momento che sulla base di esse la Banca formula le raccomandazioni personalizzate e valuta l'adeguatezza ai sensi del successivo art. 18. 17.4. Il Cliente è consapevole e conviene che le informazioni da lui rese nel Questionario di Profilatura, relative ai dati anagrafici, alla situazione finanziaria, nonché alle richieste ed esigenze assicurative, potranno essere utilizzate dalla Banca, sia in fase di prima raccolta che ad ogni aggiornamento del Questionario di Profilatura; 17.5. All'esito della Profilatura, la Banca consegna al Cliente una copia del Questionario di Profilatura e comunica al Cliente il

	suo Profilo Finanziario. 17.6. La Banca si avvale delle informazioni relative alla conoscenza ed esperienza rese con il Questionario di Profilatura per l'individuazione del livello di conoscenza ed esperienza di ciascuno dei soggetti che le ha fornite e le utilizza per valutare l'adeguatezza delle operazioni per tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito tali informazioni risulti, o dovesse in futuro risultare, intestatario o delegato. 17.7. La Banca può fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di una Profilatura aggiornata. A tal fine, la Banca può verificare con il Cliente l'attualità delle informazioni rese, chiedendo al Cliente di confermarle o di modificarle, aggiornando la Profilatura in essere. 17.8. L'aggiornamento della Profilatura può essere effettuato rispondendo alle domande del Questionario di Profilatura. 17.9. La Profilatura può essere effettuata anche attraverso le procedure rese disponibili dalla Banca a tale scopo per il tramite dei Servizi a distanza. 17.10. Nel caso in cui il Cliente sia una Fiduciaria, la Profilatura è rivolta al soggetto fiduciante per il tramite della Fiduciaria.
Art. 18 Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza e dichiarazione di adeguatezza	18.1. La Banca si è dotata di procedure idonee al fine di raccomandare al Cliente solo operazioni adeguate e di effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al presente articolo. 18.2. Qualora la Banca valuti non adeguata un'operazione di acquisto o sottoscrizione, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione. 18.3. In tutti i casi in cui la Banca fornisce raccomandazioni personalizzate, essa verifica l'adeguatezza dell'operazione che ha ad oggetto Prodotti Finanziari/servizio di gestione di portafogli e ne comunica l'esito al Cliente con una dichiarazione su supporto durevole (dichiarazione di adeguatezza). Le raccomandazioni sono elaborate dalla Banca, sia con riferimento al singolo Prodotto Finanziario e/o servizio di gestione di portafogli, sia con riferimento alla posizione del cliente. Le raccomandazioni sono formulate in maniera chiara, sia descrivendo le caratteristiche ed i rischi specifici dell'operazione e dei singoli Prodotti Finanziari/servizio di gestione di portafogli, con i relativi costi associati, sia valutando complessivamente il Portafoglio del Cliente, al momento dell'elaborazione di tale raccomandazione. 18.4. La Banca, nell'ambito della valutazione di adeguatezza, si informa circa le Preferenze di Sostenibilità espresse dal Cliente in sede di Profilatura, secondo quanto previsto nel presente comma. 18.5. La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente stesso, gli fornisce una dichiarazione che indica perché l'operazione è adeguata o non adeguata. 18.6. La Banca, in ogni caso, non è responsabile per gli eventuali pregiudizi che il Cliente dovesse subire a fronte della inadeguatezza del Portafoglio rispetto alla sua Profilatura. 18.7. Qualora per l'operazione venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza, che impedisca la previa consegna della dichiarazione di adeguatezza, il Cliente esprime il proprio consenso a ricevere tale dichiarazione, subito dopo la conclusione della suddetta operazione.
Art. 19 Ulteriori modalità e contenuti del servizio	19.1. Ulteriori modalità e contenuti del servizio di consulenza non espressamente previsti dalla presente sezione, potranno essere forniti solo previa sottoscrizione tra le parti di uno specifico contratto di consulenza avanzata, che ne illustri la relativa disciplina.
PARTE TERZA – NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, COLLOCAMENTO	
Art. 20 Oggetto dei servizi	20.1. La presente Parte disciplina i seguenti Servizi di Investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento: - per "negoziiazione per conto proprio" si intende l'attività di acquisto e vendita di Prodotti Finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta in cui si impegnano posizioni proprie; - per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione da parte della Banca di accordi di acquisto o di vendita di uno o più Prodotti Finanziari per conto del Cliente, compresa la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca, al momento della loro emissione; - per "ricezione e trasmissione di ordini" si intendono l'attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (cd. Mediazione); - per "collocamento" si intende l'attività della Banca consistente nella distribuzione di Prodotti Finanziari, nell'ambito di un'offerta standardizzata, sulla base di un accordo con l'emittente (o offerente).
Art. 21 Oggetto dell'operatività con valutazione di appropriatezza	21.1. In caso di operatività in Prodotti Finanziari, diversa dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli ai sensi del precedente art. 20, la Banca verifica che ciascun soggetto che conferisce l'ordine abbia la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi che il Prodotto Finanziario comporta (di seguito "valutazione di appropriatezza"). Il livello di conoscenza ed esperienza è determinato sulla base delle informazioni rilasciate dal soggetto ai sensi del precedente articolo 17 (Profilatura del Cliente). 21.2. La valutazione di appropriatezza è effettuata con riguardo ad ogni singolo Prodotto Finanziario. 21.3. Il Cliente prende atto che l'operatività con valutazione di appropriatezza esclude la valutazione di adeguatezza da parte della Banca. 21.4. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui al successivo art. 30 (Mera esecuzione o ricezione di ordini).
Art. 22 Operazioni non appropriate	22.1. La Banca che non ottenga le informazioni sufficienti ai fini della valutazione di appropriatezza avverte il Cliente dell'impossibilità di prestare il servizio. 22.2. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza, avverte il Cliente di tale situazione. In tal caso, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio solo sulla base di un ordine impartito dal Cliente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze da quest'ultimo ricevute.
Art. 23 Conferimento degli ordini e delle istruzioni	23.1. Gli ordini e le istruzioni possono essere conferiti, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari in materia: presso le Succursali e Unità Organizzative della Banca, nell'ambito di offerta fuori sede ed attraverso l'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza individuate tempo per tempo dalla Banca, tra cui, a mero titolo esemplificativo, telefono, piattaforme informatiche, portali internet. In particolare, qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, o con comunicazioni elettroniche, la Banca li registra su supporto durevole come definito dal Regolamento BCSM 2024-05. Il Cliente prende atto che tali registrazioni rimangono a disposizione nel termine di legge e in tale periodo potrà chiederne copia alla Banca. Il Cliente prende altresì atto che tali registrazioni fanno piena prova degli ordini impartiti telefonicamente o con comunicazioni elettroniche dal Cliente alla Banca. 23.2. Al fine degli obblighi di esecuzione in capo alla Banca, gli ordini impartiti dal Cliente si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui vengono imputati nel sistema informativo di quest'ultima durante l'orario di sportello di un giorno lavorativo bancario, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca. 23.3. Qualora gli ordini vengano impartiti tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. 23.4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari, autorizzati alla negoziazione o al collocamento, gli ordini

	conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione. 23.5. È in facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione degli ordini o delle altre istruzioni conferiti dal Cliente, dandone comunicazione al Cliente stesso. 23.6. La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti ad interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il primo giorno di ripresa dell'attività.
Art. 24 Gestione degli ordini	24.1. La Banca applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine: - assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati e assegnati; - tratta in successione, in funzione del momento della loro ricezione, gli ordini del Cliente equivalenti a quelli di altri clienti trasmessi con il medesimo canale e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; 24.2. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per impedire che delle informazioni relative agli ordini in attesa di esecuzione possa essere effettuato un uso scorretto da parte dei dipendenti, dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché da parte degli altri soggetti rilevanti, come definiti nella normativa di riferimento.
Art. 25 Aggregazione degli ordini	25.1. La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L'aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa in materia, minimizzando il rischio che l'aggregazione vada a discapito del Cliente e assicurando che l'assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente.
Art. 26 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati	26.1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, può eseguire operazioni aventi per oggetto: - Obbligazioni Strutturate (Titoli di debito con componente derivativa); - Obbligazioni subordinate; - Warrant. 26.2. Il Cliente prende atto che, la Banca potrebbe consentire il compimento di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, che possono determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli stessi strumenti finanziari, come ad esempio: - future; - forward; - opzioni; - swap.
Art. 27 Rendiconti	27.1. La Banca invia al Cliente, con le modalità di cui al precedente art. 9 e con cadenza trimestrale, la rendicontazione dell'attività svolta, con cadenza almeno annuale l'indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati. 27.2. La Banca fornisce prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine. 27.3. L'avviso contenente la conferma dell'esecuzione dell'ordine è inviato al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un soggetto terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. 27.4. Qualora il Cliente non faccia pervenire alla Banca alcun reclamo motivato scritto entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della documentazione, i servizi ivi indicati si intenderanno approvati e ratificati, fatto salvo il caso di errore manifesto di scritturazione o di calcolo, per il quale decorrerà l'ordinario termine di prescrizione.
Art. 28 Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni	28.1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del Cliente, la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini, della quale fornisce informazioni appropriate al Cliente, adottando tutte le misure sufficienti al fine di ottenere il miglior risultato possibile con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. 28.2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del Cliente, compresa la sua classificazione come Cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto. 28.3. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche sull'esecuzione di un ordine o di un aspetto specifico di tale ordine, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione. La Banca informa il Cliente dell'eventuale impossibilità di rispettare le istruzioni.
Art. 29 Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni	29.1. Nel dare seguito tempestivamente agli ordini del Cliente, la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale fornisce informazioni appropriate al Cliente. 29.2. In ogni caso, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca trasmette l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione. La Banca informa il Cliente dell'eventuale impossibilità di rispettare le istruzioni specifiche. 29.3. Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può non trasmettere o non eseguire un ordine; in tal caso informa tempestivamente il Cliente.
Art. 30 Mera esecuzione o ricezione di ordini (c.d. execution only)	30.1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando: a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari non complessi di cui all'articolo X.IV.5 comma 1 lett.a) del Regolamento BCSM. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono tali: le azioni negoziate su un mercato regolamentato, gli strumenti del mercato monetario, le obbligazioni o altri titoli di debito – escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato – parti di OIC UCITS e altri strumenti finanziari non complessi che soddisfano i requisiti di cui all'art. 57 del Regolamento UE 2017/565; b) i servizi siano prestati a iniziativa del Cliente o potenziale Cliente; c) il Cliente o potenziale Cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia; d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.
Art. 31 Collocamento	31.1. La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari, compatibilmente con la natura degli stessi: i) mediante promozione degli strumenti finanziari presso il pubblico; ii) come controparte abilitata alla quale la clientela si affida per gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto di collocamento. 31.2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni impartite dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal

	responsabile del collocamento. 31.3. Le disposizioni relative a ciascuna operazione d'investimento negli strumenti finanziari oggetto di collocamento, ove impartite tramite la Banca, debbono essere formalizzate dal Cliente mediante sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento, previa acquisizione e presa visione, da parte del Cliente medesimo, della documentazione d'offerta relativa agli strumenti finanziari oggetto di collocamento che la Banca si impegna a consegnare al Cliente ed a tenere a sua disposizione in conformità alla normativa vigente. 31.4. Al servizio di collocamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli di cui alla Parte Prima del Contratto.
PARTE QUARTA – OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE	
Art. 32 Caratteristiche dell'operazione	32.1. Le operazioni di pronti contro termine (in seguito anche "PCT") hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e strumenti finanziari di natura obbligazionaria e altri strumenti finanziari secondo quanto tempo per tempo consentito dalla Banca. 32.2. L'operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione si realizza attraverso la vendita a pronti di strumenti finanziari di proprietà della Banca ("venditore a pronti") a favore del cliente ("acquirente a pronti") con contestuale vendita a termine (non oltre i 12 mesi, ad un prezzo prestabilito, degli stessi strumenti per pari importo nominale), posta in essere tra il cliente ("venditore a termine") e la Banca ("acquirente a termine"), con conseguente indisponibilità per ulteriori utilizzi degli strumenti finanziari per tutta la durata dell'operazione. L'obbligo di restituzione del denaro raccolto, oggetto di provvista, è indipendente da qualsiasi sopravvenuto evento riguardante il valore o la negoziabilità degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione. 32.3. Nella Vendita a Pronti, la consegna da parte della Banca, alla data concordata ("Data di Decorrenza"), degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione, liberi da vincoli, è contestuale e condizionata al pagamento da parte del Cliente del relativo prezzo pattuito con la Banca ("Prezzo a Pronti") e parimenti il pagamento del Prezzo a Pronti da parte del Cliente è contestuale e condizionato alla consegna degli strumenti finanziari da parte della Banca. 32.4. Nella Vendita a Termine, la consegna degli strumenti finanziari, liberi da vincoli, da parte del Cliente, alla data di scadenza del termine pattuito nella vendita medesima ("Data di Scadenza"), è contestuale e condizionata al pagamento da parte della Banca del relativo prezzo pattuito ("Prezzo a Termine") e parimenti il pagamento del Prezzo a Termine da parte della Banca è contestuale e condizionato alla consegna degli strumenti finanziari da parte del Cliente. 32.5. La Vendita a Termine ha effetti obbligatori e non reali, per cui gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di PCT restano nella proprietà del Cliente dalla Data di Decorrenza, inclusa, fino alla Data di Scadenza, esclusa. 32.6. Il perfezionamento di ciascuna operazione di PCT avviene mediante la sottoscrizione da parte del Cliente di apposito modulo d'ordine. 32.7. Ad operazione perfezionata, la Banca provvede all'emissione della documentazione di cui all'articolo 27 con riferimento sia alla Vendita a Pronti sia alla Vendita a Termine.
Art. 33 Pagamento del prezzo nella vendita a pronti e nella vendita a termine	33.1. Nel caso di vendita a pronti, il Cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il conto acceso dal Cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito. 33.2. Nel caso di vendita a termine alla scadenza prevista, la Banca acquisterà la proprietà dei titoli oggetto del Contratto, accreditando contestualmente il conto corrente del Cliente dell'ammontare stabilito all'atto della conclusione della vendita a termine.
Art. 34 Remunerazione dell'operazione – spese e oneri fiscali	34.1. La remunerazione del Cliente per le operazioni di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine. 34.2. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni di pronti contro termine concluse con il Cliente, sono a carico dello stesso.
Art. 35 Vincolo di indisponibilità	35.1. A garanzia dell'adempimento da parte del Cliente venditore a termine degli obblighi allo stesso derivanti dalla Vendita a Termine, la Banca appone sugli strumenti finanziari oggetto della relativa Vendita a Pronti un vincolo di indisponibilità, a far tempo dalla Data di Decorrenza, in modo che il Cliente non possa disporre di tali strumenti finanziari se non in esecuzione della pertinente Vendita a Termine.
Art. 36 Clausola risolutiva espressa	36.1. Costituiscono condizioni risolutive di tutte le operazioni di Pronti contro Termine in essere fra la Banca e il Cliente, le seguenti ipotesi: a) il verificarsi, in capo ad una parte, della situazione di insolvenza o diminuzione, per fatto proprio, delle garanzie che aveva dato o mancata concessione delle garanzie promesse; b) il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di una parte, in modo tale da porre in evidente pericolo il soddisfacimento delle ragioni del credito dell'altra; c) l'inadempimento degli obblighi di trasferimento degli strumenti finanziari o di pagamento del relativo prezzo derivanti da un'altra operazione di Pronti contro Termine conclusa fra le stesse parti. 36.2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la parte non inadempiente o diversa da quella nei confronti della quale si sono verificate le situazioni contemplate nella lettera a) e b), ha la facoltà di far valere la condizione risolutiva, dandone comunicazione all'altra, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata elettronica. Quest'ultima, senza necessità di ulteriori richieste, è tenuta ad adempiere all'obbligo di trasferimento degli strumenti finanziari o di pagamento del prezzo, entro il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione stessa. Resta salvo in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento del danno subito.
Art. 37 Clausola finale	37.1. In relazione alle operazioni di pronti contro termine, per quanto non espressamente previsto dalla presente Parte, trovano applicazione le disposizioni, in quanto compatibili, di cui alle precedenti Parti I, II e III.
PARTE QUINTA – DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE	
Art. 38 Deposito titoli a custodia e amministrazione	38.1. La Banca, tramite l'apertura di un deposito titoli in custodia e amministrazione, custodisce i titoli, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del depositante e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. La Banca partecipa alle assemblee societarie per le quali il depositante abbia fatto esplicita richiesta in tal senso ed abbia fatto pervenire alla Banca, entro un termine ragionevole, specifiche istruzioni circa l'esercizio del diritto di voto. Il Cliente ha l'obbligo di indicare alla Banca tutti gli elementi che incidono sull'esercizio del diritto di voto. 38.2. Nel caso in cui venga richiesto l'intervento diretto in assemblea della Banca, e non semplicemente il rilascio della delega, di cui al comma che precede, le spese sostenute saranno a carico del depositante stesso: la Banca comunque si riserva in questo caso di accettare o meno l'incarico. 38.3. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al depositante e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del depositante. 38.4. Per i titoli non quotati nelle Borse Italiane, il depositante è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune

	istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. La Banca ha, tuttavia, facoltà di rifiutare quei titoli che a suo insindacabile giudizio presentassero particolari difficoltà di esazione, sia del capitale, che degli interessi, e comunque non assume l'obbligo di condurre azioni giudiziali o stragiudiziali quando gli Enti che hanno emesso i titoli non provvedano ai pagamenti dovuti. 38.5. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con un congruo anticipo sulla scadenza. 38.6. Nelle richieste inviate dalla Banca ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo, entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto d'opzione devono pervenire alla Banca medesima, viene fissato nel quinto giorno lavorativo precedente a quello della scadenza dell'opzione, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita dei diritti per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa. 38.7. Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del depositante.
Art. 39 Deposito delle firme	39.1. Il depositante è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei confronti della Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 39.2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge, o comunque rese di pubblica ragione. Resta inteso che la lettera raccomandata può essere sostituita con istruzioni scritte impartite dal cliente stesso. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. L'autorizzazione a disporre sul deposito, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 39.3. Il depositante, nell'impegnarsi a conferire delega a persone naturalmente capaci, assume a proprio carico ogni responsabilità connessa all'esercizio della delega stessa e ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancanza di capacità di intendere e di volere, per la validità delle operazioni compiute dalle persone delegate, restando la Banca esonerata da ogni indagine al riguardo.
Art. 40 Identificazione dei titoli depositati	40.1. Il depositante deve presentare i titoli accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. L'assunzione della gestione dei titoli in deposito comporta automaticamente, senza necessità di dovere provvedere in tal senso di volta in volta, il conferimento alla banca del mandato atto a consentirle di intervenire per conto del depositante, anche negli atti di gestione relativi a titoli nominativi ed all'ordine.
Art. 41 Diritti di custodia, commissioni e spese	41.1. Il depositante è tenuto a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicate nel presente contratto e le eventuali imposte e tasse. 41.2. Le spese di qualunque genere che la banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del depositante, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. 41.3. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti. 41.4. Ove il depositante non adempia puntualmente ed interamente alle obbligazioni, di cui al presente articolo, la Banca lo diffida ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 12. 41.5. Ove il depositante rimanga in mora, la Banca può procedere alla vendita realizzando, direttamente o a mezzo intermediario autorizzato, un adeguato quantitativo dei titoli depositati. 41.6. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del depositante. 41.7. Ove la Banca abbia fatto vendere parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 42 Ritiro e/o trasferimento di titoli	42.1. Per il parziale o totale ritiro e/o trasferimento dei titoli, il depositante deve far pervenire avviso alla Banca, la quale ritirerà ovvero trasferirà i titoli nel tempo ragionevolmente necessario, anche in relazione alle situazioni contingenti. Il ritiro e/o trasferimento parziale o totale dei titoli subdepositati avverrà compatibilmente con la necessità di ricevere i titoli stessi dagli organismi subdepositari. All'atto del ritiro e/o trasferimento, il depositante deve rilasciare alla Banca la corrispondente dichiarazione. 42.2. La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno, in rapporto alle sue esigenze, e altresì di trasferirlo anche senza darne avviso al cliente. Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, la Banca agisce a tutto rischio del depositante.
Art. 43 Subdeposito	43.1. La Banca è autorizzata: a) a subdepositare i titoli al portatore presso organismi che ne permettano la custodia e l'amministrazione accentrata. Detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del depositante in ordine alla regolarità di tali titoli - la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento, ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità; b) a subdepositare i titoli nominativi, per la loro custodia e amministrazione, presso altri Istituti di Credito. Detti Istituti di Credito, a loro volta, e per particolari esigenze, possono subdepositare i medesimi titoli - sempre per la loro custodia e amministrazione - ad altri Istituti di Credito o Depositari Accentrati. I subdepositari possono affidare la materiale custodia dei titoli a terzi. I subdepositari esercitano tutte le incombenze previste nel presente regolamento. I rapporti tra subdepositario e intestatario del deposito vengono intrattenuti per il tramite della Banca. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del depositante a norma del presente contratto.
Art. 44 Scritture di regolamento titoli esteri	44.1. Per i titoli esteri, le scritture di regolamento effettuate in euro relative a cedole, dividendi, titoli estratti per il rimborso e/o scaduti e relative ad aumenti di capitale, vengono eseguite in base al cambio "denaro" per i corrispettivi a credito del depositante ed in base al cambio "lettera" per i corrispettivi a debito del depositante, utilizzando il cambio di mercato rilevato dalla Banca nel giorno di negoziazione della divisa.
Art. 45 Esecuzione degli ordini	45.1. L'esecuzione degli ordini di compravendita può essere subordinata alla costituzione di un deposito vincolato. La Banca può effettuare operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari emessi o collocati dalla stessa o dalla Società o Enti del gruppo cui essa appartiene. Le clausole di gradimento e quelle che limitano la partecipazione al capitale contenute negli statuti di talune società possono limitare o impedire il trasferimento o comunque la negoziazione delle azioni delle società medesime. Per gli ordini di vendita allo scoperto di valori mobiliari, la ricopertura dell'operazione può dare luogo ad oneri aggiuntivi. Ogni e qualsiasi attività non comporta, in nessun caso, garanzia alcuna per il depositante di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. 45.2. Con riguardo agli ordini di compravendita di contratti a termine, anche uniformi, su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi d'interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi d'interesse e valute, ovvero altri tipi di operazioni a questi assimilabili, il Cliente prende atto che il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni; l'investimento effettuato su contratti del genere comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite, di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non quantificabili. Per gli ordini di compravendita di cui sopra, contestualmente al conferimento dell'ordine, il Cliente può dover versare immediatamente alla Banca i margini di garanzia previsti per le operazioni disposte e secondo le modalità indicate nei relativi ordini, poiché la natura di tale operazioni può

	richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti, anche al fine di adeguare i margini di garanzia ai valori richiesti. Qualora il depositante non provveda al versamento iniziale e ai successivi adeguamenti dei margini di garanzia, la Banca non darà corso all'operazione, ovvero procederà alla chiusura parziale e/o totale dell'operazione stessa. 45.3. Con riguardo agli ordini relativi a valori mobiliari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, il Cliente prende atto che l'investimento può comportare il rischio di non essere facilmente liquidabile e di non poterne accertare agevolmente il valore corrente, a causa di informazioni carenti.
Art. 46 Conferimento di mandato fiduciario alla Banca	46.1. Il Cliente conferisce mandato fiduciario ad acquistare (previa messa in fondi) e vendere a nome della Banca (mandataria), e per suo conto, valori mobiliari nominativi, su cui vi impartirà istruzioni scritte di volta in volta. Nella circostanza, si impegna ad osservare le seguenti norme che regolano il servizio di intestazione fiduciaria oltre alle norme del presente Contratto. 46.2. La mandataria a proprio nome, ma per conto, interesse, rischio e spese del mandante, provvederà ad acquistare, vendere, intestarsi e amministrare fiduciariamente i valori mobiliari nominativi specificati dal Cliente mediante istruzioni scritte. 46.3. In forza del presente mandato, la mandataria provvederà in particolare: • ad incassare dividendi, utili, interessi, rimborsi di capitale ed ogni altro provento spettante ai titoli e/o valori come sopra conferiti in amministrazione fiduciaria, salvo contrarie istruzioni scritte del mandante; • a ritirare e ad amministrare i titoli e/o i valori provenienti da assegnazioni gratuite; • a ritirare e ad amministrare i titoli e/o i valori emessi a fronte di aumenti di capitale a pagamento ovvero a titolo gratuito non esenti da oneri a condizione che il mandante abbia impartito istruzioni alla mandataria, in ordine all'esercizio dei diritti d'opzione, non oltre il 10° giorno anteriore alla chiusura delle operazioni ed a condizione che abbia provveduto a fornire alla mandataria stessa — contestualmente alle istruzioni — i fondi necessari all'esercizio dei diritti medesimi; qualora, per qualsiasi ragione, non pervenissero in tempo utile alla mandataria le istruzioni di cui sopra, ovvero non fossero ad essa accreditati i necessari fondi per l'esercizio dei diritti, la mandataria provvederà ad esercitare sul mercato al meglio, i diritti d'opzione stessi per conto e nell'interesse del mandante; • a versare al mandante, secondo le relative disposizioni, le somme provenienti da vendite di titoli e diritti di opzioni e di assegnazione, dall'incasso di eventuali utili ed in genere ogni altra somma derivante dall'amministrazione fiduciaria; • ad esercitare il diritto di voto relativo ai titoli e/o valori affidati in amministrazione fiduciaria secondo le istruzioni del mandante o della persona da lui designata, che dovranno pervenire non oltre il 10° giorno anteriore alla data fissata per l'assemblea: qualora le istruzioni non pervenissero nella forma e nei termini indicati, la mandataria non depositerà i titoli e/o i valori e, comunque, si asterrà dal partecipare all'assemblea. Eventuali azioni giudiziarie nei confronti di terzi e connesse ai titoli e/o ai valori in amministrazione fiduciaria, dovranno formare oggetto di specifici accordi tra il mandante e la mandataria. La mandataria si riserva comunque la facoltà di non accettare le istruzioni, dandone, in tale ipotesi pronta comunicazione al mandante. 46.4. La mandataria depositerà e valorizzerà i valori mobiliari affidati alla sua amministrazione in apposito Deposito Amministrato Titoli acceso presso la mandataria stessa, con espressa facoltà di sub-deposito in caso di necessità presso altri Istituti di Credito. La mandataria, potrà, ove necessario e per i tempi strettamente occorrenti alle sue esigenze operative, evidenziare e valorizzare la partecipazione societaria presso i propri uffici. 46.5. La mandataria si impegna ad accreditare ed addebitare tutte le somme riferite al presente mandato, di competenza del mandante, sul conto corrente acceso presso la sede della mandataria ed intestato allo stesso mandante; per i titoli in divisa estera, le scritture di regolamento verranno effettuate, se presente, sul conto intestato al Cliente e denominato nella stessa divisa estera del titolo. 46.6. Nell'espletamento del mandato, la mandataria potrà contrarre con se stessa, in proprio o come rappresentante di terzi. 46.7. Il mandante autorizza espressamente la mandataria ad utilizzare, per l'esecuzione del mandato, o quali organismi depositari, altri Istituti di Credito o SIM. Qualora la mandataria, per qualsiasi motivo o causa, non fosse in grado di dare esecuzione agli ordini ricevuti, dovrà comunicare al mandante nel più breve tempo possibile, con lettera o per le vie brevi, la propria impossibilità ad agire. 46.8. Il mandante potrà revocare il presente mandato e la mandataria potrà rinunciarvi in qualsiasi momento con un preavviso di 15 giorni da darsi tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno o raccomandata elettronica. Divenuta efficace la revoca o la rinuncia, i valori mobiliari oggetto di mandato, nonché le eventuali liquidità o altri valori mobiliari da essa rivenienti, dovranno dalla mandataria essere messi a disposizione del mandante presso gli uffici della mandataria stessa, o presso Istituti di Credito o Società Fiduciarie indicati sempre dal mandante, questo tranne nel caso in cui l'oggetto del mandato sia sottoposto a vincoli di legge statutori o contrattuali comportanti limiti alla sua libera trasferibilità. 46.9. Qualora il mandante non provveda a rientrare nella disponibilità dell'oggetto del mandato revocato o rinunciato, la mandataria resterà semplice depositaria senza alcun obbligo di amministrazione. 46.10. Mandante e mandataria prendono atto delle norme di legge che regolano il rapporto di mandato ed in particolare dell'obbligo che incombe al mandante di risarcire tutti danni, spese ed altri oneri, anche di natura fiscale, che la mandataria dovesse subire a causa dell'incarico. 46.11. Il mandante esonera esplicitamente la mandataria da ogni responsabilità in ordine all'esito economico delle operazioni eseguite in esecuzione del mandato. La mandataria è altresì esonerata da ogni responsabilità per fatti ascrivibili ad ogni terzo indicato nel presente atto per dare esecuzione al mandato. 46.12. Il mandante prende atto che al presente contratto di mandato si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al presente Contratto ed al Conto Corrente di cui al Contratto Quadro in vigore presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., che il mandante dichiara di conoscere ed accettare integralmente.
Art. 47 Recesso	47.1. Le parti possono recedere in qualunque momento dal contratto con preavviso di almeno 15 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il totale ritiro dei titoli dà facoltà alla Banca di estinguere in qualsiasi momento il deposito, senza necessità di comunicazione scritta al depositante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Repubblica di San Marino,

firma

firma

Visto per l'autenticità e la validità
delle firme

Nel dichiarare che un esemplare del presente contratto, nonché il "Documento di Sintesi Deposito Titoli" relativo alla Parte Quinta, gli sono stati consegnati, il Cliente approva specificamente, le seguenti clausole:

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 2 (Modalità di sottoscrizione del Contratto, degli ordini e di altre istruzioni)
- art. 3.4 e 3.5 (Recesso in caso di offerta fuori sede)
- art. 4.3 e 4.4 (Recesso in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza)
- art. 5.3 (Facoltà di agire in nome proprio e per conto del Cliente);
- art. 6.2 (Obblighi del Cliente)
- art. 7 (Limitazioni operative del Cliente)
- art. 8.1 e 8.2 (Recesso)
- art. 10.5 (Recesso in caso di cointestazione)
- art. 11 (Modifiche del Contratto)
- art. 12 (Inadempimento del Cliente)
- art. 14 (Legge regolatrice e foro competente)

PARTE SECONDA – CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

- art. 16 (Oggetto e ambito del servizio di consulenza)
- art. 17 (Profilatura del Cliente)
- art. 18 (Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza)

PARTE TERZA - NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, COLLOCAMENTO

- art. 23.1 e 23.4 (Prova degli ordini e facoltà di rifiutare ordini), 23.5 (Mancata esecuzione degli ordini: limiti di responsabilità)
- art. 27 (Rendiconti e approvazione tacita da parte del Cliente)

PARTE QUARTA – OPERAZIONI DI PRONTO CONTRO TERMINE

- art. 33 (Pagamento del prezzo nella vendita a pronti e nella vendita a termine)
- art. 35 (Vincolo di indisponibilità)
- art. 36 (Clausola risolutiva espressa)

PARTE QUINTA – DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

- art. 39 (Deposito delle firme)
- art. 41.1, 41.2 e 41.3 (Obblighi del depositante)
- art. 41.4 (Inadempimento del depositante)
- art. 43 (Subdeposito)
- art. 45.1 e 45.2 (Costituzione deposito vincolato e versamento dei margini di garanzia)
- art. 46 (Conferimento di mandato fiduciario alla Banca)
- art. 47 (Recesso)

Letto, approvato e sottoscritto.

Repubblica di San Marino,

firma

firma

Visto per l'autenticità e la validità
delle firme

Il Cliente dichiara di approvare specificatamente la clausola di cui all'articolo 11, che consente a CRSM di variare in modo unilaterale le condizioni normative ed economiche pattuite nel presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti in vigore.

Repubblica di San Marino,

firma

firma

Visto per l'autenticità e la validità
delle firme